

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio 3

“Coordinamento attività di vigilanza e controllo sugli Enti Locali

- Ufficio Ispettivo”

Via Trinacria, 34-36

90144 Palermo

Responsabile del procedimento: Dr. Francesco Riela

e-mail: francesco.riela@regione.sicilia.it tel. 091.7074366

Prot. n. 858 del 19/01/2026

Al Consigliere Anziano
Ai Consiglieri comunali
Al Vice Segretario
Al Sindaco
del Comune di Alimena (PA)

E p. c.

Alla Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Ufficio di diretta collaborazione

Al Procuratore presso la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti

Al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo

Al Prefetto di Palermo

Oggetto: Presunta ipotesi di decadenza del Consiglio Comunale di Alimena. Invito ad adempiere ai sensi dell'art. 24 della l.r. 44/1991.

Perviene, a firma del Dr. Antonio Cicero, Vice Segretario del Comune di Alimena, la nota prot. n. 94/2026 del 07.01.2026, acquisita al n. 432 del protocollo dipartimentale in pari data, con la quale il predetto relaziona in ordine alle dimissioni dei consiglieri comunali che avrebbero determinato la riduzione a quattro del numero dei consiglieri in carica e, dichiarando che la surroga risultava possibile solo per due dei sei consiglieri dimissionari segnatamente D'Anna Arianna e Mascellino Maddalena, formula la richiesta alla Presidenza della Regione volta all'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni e conseguenti a quanto rappresentato.

La medesima nota a firma del Vice Segretario di codesto Comune di Alimena è stata trasmessa allo scrivente Dipartimento da parte dell'Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica in allegato alla comunicazione avente protocollo n. 91 del 09.01.2026 che sottopone la questione all'attenzione

dello scrivente per le valutazioni e la eventuale adozione di provvedimenti amministrativi consequenziali.

Al fine di addivenire all'adozione dei provvedimenti di competenza in precedenza richiamati e sollecitati, stante la rilevanza delle questioni prospettate in relazione alle possibili conseguenze suscettibili di pregiudicare la prosecuzione dell'attività dell'organo assembleare, appare necessario inquadrare correttamente, alla luce delle circostanze di fatto rappresentate, la fattispecie sottoposta all'esame dello scrivente.

Al riguardo sono pervenute nell'ordine le seguenti comunicazioni:

- 1) nota a firma dei Consiglieri Di Gangi, Maccadino e Geraci del 07.01.2026 acquisita al n. 207 del protocollo dipartimentale in data 08.01.2026;
- 2) nota a firma dei consiglieri di Gangi e Maccadino del 08.01.2026 acquisita al n. 307 del protocollo dipartimentale in data 08.01.2026;
- 3) comunicazione trasmessa a mezzo pec del 09.01.2026 a firma del Sindaco di Alimena acquisita al n. 341 del protocollo dipartimentale in data 12.01.2026;
- 4) nota prot. n. 161 del 09.01.2026 a firma del Sindaco acquisita al n. 432 del protocollo dipartimentale in data 12.01.2026.

Ora, mentre una compagine di consiglieri ha più volte richiesto darsi luogo alla surroga dei consiglieri per ricomporre la compagine consiliare sollecitando nel contempo l'attivazione dell'intervento sostitutivo da parte dello scrivente Dipartimento, anche il Sindaco ha preso posizione riguardo le dimissioni dei consiglieri formulando la richiesta di decadenza dell'organo e la nomina di un commissario straordinario in luogo del Consiglio Comunale.

Alla luce delle acquisizioni documentali sopra richiamate e, tenuto conto delle dimissioni formalizzate da un numero consistente di consiglieri (sei consiglieri sui dieci assegnati) appare necessario chiarire preliminarmente se risultano rispettati i canoni normativi e regolamentari affinché possa determinarsi la decadenza dell'organo.

Al riguardo occorre richiamare le norme dell'ordinamento regionale attualmente vigenti e coordinarle con i principi giurisprudenziali via via elaborati dal C.G.A.R.S. e dal C.d.S..

Partendo dal dato fattuale rilevato dalla documentazione pervenuta risulta pacifico potere affermare che le dimissioni dei consiglieri non sono state rese contestualmente dagli stessi di guisa che tale circostanza non rende applicabile al caso in esame la disposizione dell'art. 11 comma 2 della l.r. 35/1997 che prevede la cessazione del consiglio comunale per *“dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti”*.

Per altro verso, l'art. 53, terzo comma della l.r. n. 16 del 15.03.1963 stabilisce che *“ il Consiglio decade, altresì, quando per dimissioni o altra causa abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati, e questi, nei casi previsti dalla legge, non siano stati sostituiti”*.

In quest'ultimo caso la norma indica una precisa condizione affinché si possa dichiarare la decadenza del Consiglio e cioè che, nel caso della dimissione anche non contestuale della metà dei consiglieri e il consiglio si trovi con un numero di consiglieri in carica che non realizzi la maggioranza dei consiglieri assegnati, i consiglieri dimissionari non siano stati sostituiti.

Autorevole pronuncia del C.G.A.R.S. (sentenza n. 793/2024 del 16.10.2024), ricostruendo il quadro normativo dato dal coordinamento delle norme richiamate (art. 11 comma 2 l. r. 35/ 1997 e art. 53 comma terzo della l.r. 16/1963) ha affermato che *“la decadenza del Consiglio comunale si verifica in due ipotesi alternative tra loro: 1) le dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei consiglieri; 2) ovvero le dimissioni, anche non contestuali, di almeno la metà dei consiglieri, ma solo se non si fa luogo alla surroga dei dimissionari (perché non ci sono candidati disponibili, o perché per qualunque ragione il Consiglio non adotta la pertinente deliberazione) ovvero di taluni di essi (in numero sufficiente a ricondurre la copertura al di sotto della metà)”*.

Appare evidente che, nel caso in esame, la prima delle due condizioni non sussiste.

Per altro verso, parimenti, la seconda ipotesi non ricorre atteso che non si è proceduto alla surroga dei consiglieri per i quali tale procedimento andava posto in essere (*... ma solo se non si fa luogo alla surroga dei dimissionari...*) attività che, alla luce della disposizione normativa e della pronuncia richiamata, rappresenta preciso obbligo di legge.

Tale obbligo si desume dal T.U. delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana approvato con D.lgs Pres. Reg. n. 3 del 20 agosto 1960 che, all'art. 59, comma 2, così recita: *“Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, anche per dimissioni volontarie, se legalmente accettate, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze e, a parità di voti al più anziano.”*

Ora, per come indicato dalla nota del Vice Segretario, dei sei consiglieri dimissionari soltanto per due di loro risulterebbe possibile per il Consiglio procedere alla surroga, condizione questa che comporterebbe di ricondurre a meno della metà la scopertura consentendo all'organo di ristabilire, con un numero di consiglieri pari alla metà più uno degli assegnati, le condizioni affinché possa legittimamente continuare a svolgere la funzione istituzionale propria ed evitare di incorrere nella dichiarazione di decadenza.

Pertanto alla luce dei richiamati criteri normativi e giurisprudenziali allo stato non sussistono le condizioni per la dichiarazione di decadenza del Consiglio Comunale atteso che l'obbligo di procedere alle surroghe dei consiglieri non è stato soddisfatto.

E' opportuno richiamare anche l'autorevole orientamento del Consiglio di Stato che, con riferimento all'obbligo della surroga, è intervenuto con la sentenza n. 2273 del 17 marzo 2021 precisando che *“.....la surroga del consigliere dimissionario..... costituisce un atto dovuto – v. sul punto, Cons. St., sez III, 12 giugno 2020, n. 3736 – e, in quanto tale, non può essere impedita o venire a mancare per effetto di manovre dilatorie ed ostruzionistiche in seno al Consiglio comunale che paralizzino il regolare svolgimento della vita democratica dell'ente locale e il funzionamento dei suoi organi elettivi...”*.

Dal contenuto delle note acquisite e segnatamente dalla nota prot. n. 207 del 08.01.2026 a firma dei consiglieri Di Gangi, Maccadino e Geraci, si evince che, delle due consigliere per le quali era possibile effettuare la surroga segnatamente D'Anna Arianna e Mascellino Maddalena una prima seduta convocata a seguito delle dimissioni della D'Anna andava deserta e la successiva ritualmente convocata dal Consigliere anziano per la data del 08.01.2026, giusta nota prot. 12298 del 29.12.2025, per la surroga della D'Anna unitamente a quella della Consigliera Mascellino nel mentre dimessasi, non ha avuto luogo in quanto non era stato possibile accedere all'aula consiliare che veniva trovata chiusa dai consiglieri intervenuti.

Ora, fermo restando l'eventuale accertamento delle responsabilità per le presunte condotte asseritamente dilatorie e strumentalmente tese a paralizzare il regolare svolgimento della vita democratica dell'ente, appare ineludibile, ancor prima che possa prendersi in considerazione la possibilità di dichiarazione della decadenza del Consiglio Comunale, che si proceda alla definizione dei suddetti procedimenti di surroga dei consiglieri per i quali tale ipotesi è stata dichiarata possibile.

Per quanto sopra, posto che sussiste l'obbligo di procedere alle surroghe dei consiglieri di cui sopra, occorre fare riferimento alle disposizioni che regolano il funzionamento del consiglio comunale di Alimena affinché possano validamente essere posti in essere gli adempimenti procedurali necessari alla definizione dei procedimenti.

Al riguardo le disposizioni del regolamento del Consiglio Comunale di Alimena prevedono che la convocazione va disposta a cura del Presidente a mente dell'art. 7.

Atteso che nell'ambito della compagine dei consiglieri attualmente in carica non si rinviene la figura del Presidente e del Vice Presidente, in assenza di una specifica disposizione regolamentare, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l. r. 26 agosto 1992 n. 7 nel testo modificato dalla l. r. 1 settembre 1993, n. 26 tali cariche vengono sostituite dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di voti individuali il quale è legittimato a procedere alla convocazione del Consiglio Comunale.

Quindi spetta al consigliere anziano procedere alla convocazione del Consiglio Comunale.

Per quanto invece riguarda i criteri per potere validamente deliberare si rimanda agli articoli 10 e 11 del suddetto regolamento.

Alla luce di quanto sopra espresso, l'adozione delle determinazioni richieste allo scrivente organo di vigilanza, sussistendo la ricorrenza dell'obbligo di procedere alla definizione dei procedimenti di surroga dei consiglieri per i quali tale procedimento non risulta essere stato definito, conducono all'adozione delle seguenti disposizioni con le quali si prescrive la immediata convocazione del Consiglio Comunale al fine di consentire che i consiglieri dimissionari di cui è stata dichiarata la possibilità di surroga vengano sostituiti.

Considerato che nel caso in questione la surroga è atto obbligatorio per legge, tenuto conto delle motivazioni d'urgenza evidenziate nelle segnalazioni pervenute, si prescrive che:

1) Il Consigliere anziano (individuato ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l. r. 26 agosto 1992 n. 7 nel testo modificato dalla l. r. 1 settembre 1993, n. 26) disponga, entro 2 (due) giorni dalla ricezione della presente, la convocazione del Consiglio comunale ponendo all'ordine del giorno della seduta le proposte deliberative riguardanti la surroga dei consiglieri D'Anna Arianna e Mascellino Maddalena indicate quali soggetti surrogabili da parte del Vice Segretario Comunale con la nota trasmessa il 07.01.2026 con adunanza da tenersi nei successivi 5 (cinque) giorni.

2) i signori Consiglieri comunali in carica provvedano all'esame delle proposte di surroga e alla votazione sulle medesime proposte di surroga entro 2 (due) giorni decorrenti dalla data dell'adunanza che sarà disposta con avviso di convocazione da parte del Consigliere anziano.

Si avverte che decorso infruttuosamente il termine assegnato per ciascuno degli adempimenti di cui sub 1) e 2) sarà attivata la procedura sostitutiva prevista dall'art. 24 della l. r. 3.12.1991 n. 44, mediante la nomina di un Commissario ad acta con onere a carico del bilancio comunale.

Il Vice Segretario avrà cura di tenere informato questo Dipartimento sull'esito del procedimento di cui sopra.

Il Responsabile del procedimento
Dr. Francesco Riela

Il Dirigente del Servizio 3
Dr.ssa Monica Tardo